

SENT. 1373/14

N. 4922/2014 R.G.

2074 Cron.

2823/14 Rep.



IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona dei signori magistrati:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - dott. Marco LUALDI | Presidente |
| - dott. Sabrina PASSAFIUME | Giudice |
| - dott. Linda VACCARELLA | Giudice estensore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di risoluzione del Concordato Preventivo Katon s.r.l. in liquidazione promosso ai sensi dell'art. 186 L.F. da

- **KATON s.r.l. in liquidazione ed in Concordato Preventivo**, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Caimi come da delega resa in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Gallarate, via C. Noè n. 45 presso lo studio del difensore;
C.F. 12910260152

- RICORRENTE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15.10.2013 Katon s.r.l. in liquidazione ha proposto, in proprio, domanda per la risoluzione del concordato al quale è stata ammessa con provvedimento di questo Tribunale del 16.3.2011. La proposta formulata in quella sede è stata approvata dai creditori ed omologata con decreto del 16.12.2011.

Evidenzia ora la ricorrente l'impossibilità di esecuzione degli obblighi concordatari per inadempimento di Le Palme s.r.l., società affittuaria del ramo di azienda, la quale si è resa morosa nel pagamento dei canoni sin dal settembre 2012, e per non aver potuto escutere la garanzia a suo tempo concessa dalla stessa affittuaria. Chiede pertanto la declaratoria di risoluzione del concordato e propone contestuale domanda di concessione del termine ex art. 161, 6° comma L.F.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda di risoluzione proposta dalla società in concordato non possa essere accolta per difetto di legittimazione attiva della stessa.

Stando infatti al tenore letterale dell'art. 186 L.F., gli unici legittimati alla proposizione di tale azione sono i creditori in caso di inadempimento della società agli obblighi assunti con la proposta. La *ratio* della norma è evidentemente quella di evitare ai creditori di subire un'eccessiva compromissione dei loro diritti nel caso in cui l'imprenditore non faccia fronte, in maniera consistente, agli impegni assunti nei loro confronti.

Del resto, ragionando nell'ottica della c.d. "privatizzazione" della procedura di concordato preventivo che ha caratterizzato gli interventi legislativi degli ultimi anni, è evidente che la proposta e la sua esecuzione possono essere messe in discussione unicamente da coloro che dovrebbero trarne beneficio (e, peraltro, soltanto nel caso in cui l'inadempimento vada a sacrificare in maniera consistente le loro ragioni).

Ciò spiega anche i motivi per i quali l'azione di risoluzione non può essere esercitata nemmeno dal Commissario Giudiziale o dal Liquidatore Giudiziale ai quali non è consentito di porre nel nulla la proposta regolarmente approvata dal ceto creditorio ed omologata dal Tribunale.

A riprova di quanto appena esposto si pone anche il richiamo compiuto dall'art. 186 L.F. agli artt. 136 e 137 L.F. dettati in tema di risoluzione ed annullamento del concordato fallimentare.

Tale richiamo consente infatti di configurare la legittimazione del Commissario Giudiziale, nella sua veste di organo di vigilanza della fase di esecuzione del concordato, per la sola azione di annullamento e cioè nelle ipotesi in cui "si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo".

Tanto premesso e chiarito, la domanda di risoluzione viene rigettata con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 161, 6° comma L.F.


P.T.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale, pronunciandosi nella causa promossa da Katon s.r.l. in liquidazione con ricorso depositato il 15.10.2013, così provvede:



1. rigetta la domanda;
2. dichiara inammissibile l'istanza ex art. 161, 6° comma L.F.

Così deciso in Busto Arsizio il 27.5.2014.

Il Giudice estensore
Dr.ssa Linda Vaccarella



Il Presidente
Dr. Marco Lualdi



MINUTA SENTENZA DEPOSITATA IL 28/05/14

SENTENZA PUBBLICATA IL 23/07/14

COMUNICATO DISPOSITIVO A NORMA
DELL'ART. 133 C.P.C. IL 23/07/14

IL FUN. GIUDIZIARIO
Santona PICARA

FATTO AVVISO
TELEFONICO
IL 23/07/14

IL FUN. GIUDIZIARIO
Rosanna SPERA

www.unijuris.it